



CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Decreto nr. 118/20

Modalità di gestione dell'attività giurisdizionale nel settore delle controversie del lavoro nella fase di emergenza epidemiologica a decorrere dal 1.7.2020

Il Presidente

Considerato che, avuto riguardo al superamento della fase più strettamente emergenziale, è opportuno programmare l'incremento dell'attività giurisdizionale, in condizioni di sicurezza sanitaria, già a partire dal mese di luglio e per il periodo di probabile protrazione postferiale delle condizioni della c.d. Fase 2;

dato atto del concerto intervenuto con le rappresentanze dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia Romagna e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;

ferma la previsione di costante monitoraggio dell'andamento della situazione e di conseguente eventuale adeguamento delle misure organizzative adottate,

visto l'art. 83, comma 7, lett. d, del d.l. n. 18 / 2020, conv. con mod. in l. n. 27 / 2020 ed ulteriormente modificato con d.l. n. 28 / 2020,

in sostituzione, limitatamente a tale settore e con decorrenza dal 1.7.2020, delle previsioni contenute nel Decreto di questa Presidenza n. 97 / 2020 e nell'annesso Protocollo per lo svolgimento delle udienze civili mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h del d.l. n. 18 / 2020, con la seguente complessiva disciplina,

dispone

1) a decorrere dal 1.7.2020 e fino a permanenza dell'emergenza epidemiologica, previa comunicazione della Cancelleria ai difensori delle parti costituite, effettuata con anticipo di almeno venti giorni, di decreto del Presidente di Sezione confermativo dell'udienza, saranno trattate tutte le cause iscritte a ruolo con le modalità del contraddittorio scritto telematico previste dall'art. 83, comma 7, lett. h del d.l. n. 18 / 2020, senza la presenza delle parti, con previsione in ogni caso di un solo termine, fino alla data e all'ora di celebrazione dell'udienza (come certificata dall'acquisizione a PCT con ricevute di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna), per il deposito di note conclusionali, contenenti le repliche agli scritti difensivi avversari e agli appelli incidentali, nonché le rispettive istanze e conclusioni, cui seguirà la trasmissione telematica dei provvedimenti ordinatori o decisorii assunti dal collegio successivamente all'udienza (senza contestuale separata lettura del dispositivo);

2) a decorrere dal 1.7.2020 e fino a permanenza dell'emergenza epidemiologica, in alternativa alle modalità previste al punto 1, sarà disposta, con decreto del Presidente di Sezione comunicato dalla Cancelleria con anticipo di venti giorni ai difensori delle parti costituite, la trattazione con le

W

modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett. e, del d.l. n. 18 / 2020, con la presenza dei difensori, ad orari adeguatamente scaglionati, a porte chiuse, con distanziamento in aula ed utilizzo dei d.p.i. (mascherina e guanti), delle cause fissate per l'assunzione di mezzi di prova ovvero nei casi in cui la Corte ritenga necessaria la comparizione personale delle parti o la discussione orale, con pronuncia del dispositivo in udienza e successivo deposito della sentenza secondo le forme consuete del rito del lavoro;

3) resta ferma la disciplina prevista dall'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 / 2020 per la trattazione dei procedimenti di cui agli articoli 431 e 373 c.p.c. e di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, segnalata ad istanza delle parti o rilevata d'ufficio, per le quali intervenga dichiarazione di urgenza con provvedimento del Presidente della Sezione portante precisazione della trattazione nelle forme di cui ai precedenti punti 1 o 2;

4) in tutti i precedenti casi le parti costituite sono onerate della notifica a mezzo PEC, con anticipo di almeno dieci giorni rispetto all'udienza, del decreto di fissazione dell'udienza stessa alle parti non costituite e del deposito telematico delle prove di tale notifica (oltre che della prova della notifica degli atti di impugnazione);

5) i difensori delle parti sono tenuti ad effettuare il deposito telematico di comunicazione concordata e condivisa dell'eventuale intervenuta transazione della causa o della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, nel più breve termine possibile, preferibilmente almeno due giorni prima della data dell'udienza (con invito, altresì, a darne notizia al Presidente della Sezione e al Consigliere relatore a mezzo mail all'indirizzo istituzionale nome.cognome@giustizia.it);

6) il mancato deposito da parte di tutte le parti costituite delle note scritte entro la data dell'udienza è equiparabile alla non comparizione ai fini dell'applicazione del disposto degli artt. 309 e 348 c.p.c.

Dispone che il presente provvedimento organizzativo sia comunicato:

- a tutti i magistrati della Corte d'Appello;
- al sig. Procuratore Generale;
- al Dirigente Amministrativo e ai Capi Area/Direttori amministrativi della Corte;
- al dirigente UNEP;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, affinché possa informarne gli iscritti;
- al Presidente dell'URCOFER (Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna) e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto;
- al R.S.P.P. e al Medico competente;
- al C.S.M. – settima commissione.

Dispone, inoltre, la pubblicazione sul sito web della Corte d'Appello.

Bologna, 29 maggio 2020

Il Presidente della Corte d'appello
Roberto Aponte

